REGOLAMENTO (CEE) N. 2627/93 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1993

relativo ad un aiuto forfettario per la coltura e ad un aiuto per la trasformazione della canna da zucchero nell'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1788/93 [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1600/92 ha previsto, nell'ambito di un piano di ristrutturazione presentato dalle autorità portoghesi ai fini del miglioramento delle piantagioni, la concessione di un aiuto forfettario per ettaro a favore della coltura della canna da zucchero; che il finanziamento comunitario dell'aiuto copre il 60 % delle spese ammissibili, se il finanziamento pubblico dello Stato membro è almeno pari al 15 %, e che l'aiuto comunitario viene ridotto proporzionalmente, se detto finanziamento è inferiore;

considerando che il suddetto piano di ristrutturazione è stato presentato alla Commissione; che la durata prevista per l'esecuzione del piano è di sette anni; che è quindi opportuno fissare l'aiuto per ettaro tenendo conto, in particolare, delle superfici interessate e dei lavori considerati ammissibili nonché stabilire le condizioni d'applicazione dell'aiuto;

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1600/92 ha previsto la concessione di un aiuto per la trasformazione della canna in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo, secondo la definizione datane all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione ed alla presentazione delle bevande spiritose [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3280/92 [4]; che detto aiuto è versato al fabbricante di sciroppo o al distillatore, purché sia stato pagato al produttore di canna un prezzo minimo da determinarsi;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni in materia di versamento indebito degli aiuti;

considerando che è opportuno stabilire il fatto generatore per ciascuna delle azioni previste, completando di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero [5];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Aiuti forfettari per ettaro di canna da zucchero

Articolo 1

1. Nel quadro del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il Portogallo versa, nei casi e modi stabiliti dal presente regolamento e fino al quinto anno d'applicazione del piano, ai singoli piantatori, alle associazioni o organizzazioni di piantatori un aiuto al nuovo impianto della canna, un aiuto al reimpianto e un aiuto ai lavori di irrigazione. Dal sesto anno di applicazione del piano, detti aiuti sono versati esclusivamente alle associazioni o organizzazioni di piantatori.

2. Il piano di ristrutturazione deve essere eseguito a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento per la durata massima di sette anni e interessa complessivamente una superficie di 200 ha per la durata del piano.

Articolo 2

1. Per la durata del piano l'aiuto comunitario alla canna da zucchero è determinato nei seguenti importi massimi:

a) per i nuovi impianti, 4 370 ECU/ha limitatamente a una superficie totale di 100 ha;

b) per i reimpianti, 4 579 ECU/ha limitatamente a una superficie totale di 100 ha;

c) per i lavori di irrigazione, 4 040 ECU/ha limitatamente a una superficie totale di 200 ha.

2. Le prestazioni del beneficiario dell'aiuto sono prese in considerazione soltanto nei limiti del 25 % dei costi totali per la determinazione delle spese ammissibili.

Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono ridotti in conseguenza.

[1] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 163 del 6. 7. 1993, pag. 14.
[3] GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.
[4] GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 3.
[5] GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

Articolo 3

1. Le domande di aiuto comunitario vengono presentate separatamente, secondo il tipo di aiuto, presso i servizi competenti designati dal Portogallo. Tali servizi possono richiedere informazioni supplementari.

2. Le domande sono corredate delle fatture e/o di altri documenti giustificativi concernenti gli interventi effettuati.

3. I servizi competenti portoghesi, dopo aver verificato le domande di aiuto e la relativa documentazione, versano il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal Portogallo per la presentazione della domanda d'aiuto. Il contributo finanziario dello Stato membro non può essere erogato dopo l'aiuto comunitario.

4. Gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) non possono essere concessi congiuntamente per la stessa superficie.

TITOLO II

Aiuti alla trasformazione della canna da zucchero

Articolo 4

1. Gli aiuti alla trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio e in rum agricolo di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1600/92 sono versati, a seconda del caso, a qualsiasi fabbricante di sciroppo di saccarosio ovvero a qualsiasi distillatore i cui impianti siano situati nel territorio dell'isola di Madera.

2. L'importo dell'aiuto alla trasformazione :

a) in sciroppo di saccarosio è fissato a 7,5 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco ;

b) in rum agricolo a 70 ECU/hl di alcole a 71,8° prodotto.

3. Gli aiuti sono versati annualmente per i quantitativi di canna trasformati direttamente in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo per i quali il fabbricante o il distillatore comprova il pagamento ai produttori di canna interessati del prezzo minimo di cui all'articolo 5.

Articolo 5

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1600/92 è il prezzo fissato annualmente dal governo della regione autonoma di Madera, previa consultazione dei produttori di canna da zucchero e delle industrie di trasformazione in melassa e in rum. Il prezzo minimo s'intende fissato per canne da zucchero di qualità sana, leale e mercantile, di ricchezza zuccherina standard, non imballate, franco industria di trasformazione. Possono tuttavia essere previste condizioni di consegna diverse, previo accordo fra il produttore di canna e l'industria di trasformazione.

2. La ricchezza zuccherina standard nonché la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni da applicare al prezzo minimo se la ricchezza zuccherina della canna consegnata è diversa da quella standard sono stabilite dalla competente autorità regionale su proposta di una commissione mista di rappresentanti delle industrie di trasformazione e dei produttori di canna.

Articolo 6

1. La prova del pagamento del prezzo minimo al produttore di canna è sostituita da un attestato redatto su carta libera dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore. Tale attestato specifica :

a) il nome del fabbricante o del distillatore ;

b) il nome del produttore di canna ;

c) i quantitativi totali di canna per i quali è stato pagato il prezzo minimo fissato per l'anno civile di cui trattasi e che sono stati consegnati alla fabbrica di sciroppo o alla distilleria dal produttore interessato nel corso del medesimo anno civile ;

d) la qualità del prodotto per la quale è versato il prezzo minimo.

2. L'attestato è datato e firmato dal produttore di canna e dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore.

3. L'originale dell'attestato viene conservato dal fabbricante o dal distillatore. Una copia è inviata al produttore di canna.

Articolo 7

Qualora la somma dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto sia superiore, per un dato anno civile, al quantitativo di cui all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, viene applicata a ciascuna domanda una riduzione percentuale uniforme.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 8

Il Portogallo adotta tutte le misure complementari neces-

sarie per l'applicazione del presente regolamento e segnatamente quelle relative alla presentazione delle domande d'aiuto, al controllo dei documenti giustificativi di cui all'articolo 3 e della prova di cui all'articolo 6, nonché al controllo dei quantitativi di rum agricolo prodotti.

Articolo 9

Il Portogallo comunica alla Commissione :

a) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le misure complementari adottate ai sensi dell'articolo 8 ;

b) entro quarantacinque giorni lavorativi dalla fine di ciascun anno civile :

— i quantitativi totali di sciroppo di saccarosio e di rum agricolo per i quali è stato richiesto l'aiuto, espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in ettolitri di alcole puro ;

— i dati identificativi delle fabbriche o delle distillerie che hanno ricevuto gli aiuti ;

— l'importo degli aiuti e i quantitativi di sciroppo di saccarosio o di rum agricolo prodotti da ciascuna fabbrica o distilleria.

Articolo 10

1. Qualora un aiuto sia stato pagato indebitamente, i servizi competenti portoghesi procedono al recupero delle somme versate, maggiorate degli interessi decorrenti dalla data del versamento dell'aiuto fino al suo effettivo recupero. Si applica il tasso d'interesse vigente nell'ambito della legislazione nazionale portoghese per analoghe operazioni di recupero.

2. L'aiuto recuperato è versato agli organismi o servizi di pagamento, che lo detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) proporzionalmente alla partecipazione comunitaria.

Articolo 11

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1713/93 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Al punto XVI dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1713/93 è aggiunto il testo seguente :

« f) Aiuto forfettario per ettaro alla coltura di canna da zucchero a Madera di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1600/92	Tasso applicabile il 1° luglio della campagna di commercializzazione durante la quale termina l'azione di impianto e di reimpianto della canna e/o di irrigazione
g) Aiuto alla trasformazione diretta della canna in sciroppo di saccarosio o rum agricolo a Madera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1600/92	Tasso applicabile, secondo il caso, il giorno della trasformazione in sciroppo o della distillazione del succo di canna »